



Lecco, 15 giugno 2021

Alla Spettabile Clientela

SOSPESE PER IL 2021 LE SANZIONI DEGLI OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE SOVVENZIONI / CONTRIBUTI PUBBLICI

Secondo quanto espressamente previsto dalla **Legge 124/2017** circa **l'obbligo di trasparenza** delle erogazioni pubbliche, le società di capitali sono tenute a fornire, in **Nota integrativa** ovvero sul proprio **sito internet** (microimprese e bilanci in forma abbreviata), alcune **informazioni relative ai benefici economici ricevuti da una Pubblica Amministrazione ed enti assimilati**.

In particolare, devono essere fornite le informazioni relative a:

- Sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura erogati nell'esercizio finanziario precedente, dalle Pubbliche Amministrazioni, rammentando che la rendicontazione deve essere effettuata **secondo il criterio di cassa**;
- Di importo complessivo **pari o superiore a 10.000 euro**, limite inteso in senso cumulativo.

Per effetto di quanto sopra disposto, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità comporta l'applicazione:

- Della sanzione pari **all'1% di quanto ricevuto**, con un **minimo di 2.000 euro**;
- Della **sanzione accessoria** dell'adempimento all'obbligo in esame.

È richiesta altresì l'integrale **restituzione del beneficio** ricevuto nel caso in cui, **decorsi 90 giorni** dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione / amministrazione vigilante o competente per materia, il soggetto interessato non provveda all'adempimento in esame



Ora, in sede di conversione del c.d. “Decreto Riaperture”, **il Legislatore ha approvato uno specifico emendamento che sospende per il 2021 l’applicazione delle relative sanzioni**, il testo può considerarsi definitivo ancorché all’esame ora del Senato.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti.

per **Laboratorio Fiscale & Tributario –
Studio Commercialisti Associati**

(Dottor Diego Bolis)

(Dottoressa Raffaella Paveri)

(Dottor Francesco Puccio)

